

Allegato

"Programmazione delle attività formative per i corsi amianto"

1 - Svolgimento delle attività

Le attività di formazione in tema di amianto - al fine di poter essere promosse in modo organico e funzionale ed avere svolgimento efficace - possibilmente dovranno poter essere avviate di norma a cadenze fisse e tali da non interessare periodi feriali o festivi tradizionalmente ampi (i mesi orientativamente da prediligere per l'avvio delle attività sono Marzo e Settembre).

Lo svolgimento di attività in altri periodi devono essere motivate da esigenze specifiche valutate dalla struttura formativa interessata.

Tutte le attività troveranno comunque attuazione presso le sedi individuate dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

2 - Destinatari

Possono partecipare ai corsi di formazione per addetti e dirigenti attività di bonifica amianto i titolari o i dipendenti di imprese che svolgono o intendono svolgere attività di bonifica da amianto.

Possono altresì essere ammessi alla frequenza, tecnici che svolgono o intendono svolgere il ruolo di Responsabile per la gestione del problema amianto, professionisti che all'interno di studi professionali seguono e gestiscono pratiche tecnico amministrative connesse alla vigilanza e/o alla bonifica da amianto, tecnici ed operatori che intendono fruire della formazione in relazione alle esigenze, opportunità e fabbisogni professionali.

3 - Ammissione

L'ammissione alle attività formative è subordinata alla presentazione di specifica domanda - da produrre presso la sede formativa dove si intende frequentare il corso - sottoscritta dalla Ditta, Società, Impresa, Studio Tecnico o Professionale presso il quale si opera, controfirmata dall'interessato per adesione all'iniziativa o in autocertificazione.

Le domande saranno accettate secondo un ordine cronologico sino all'esaurimento dei posti disponibili.

4 - Limitazioni ed esclusioni

Premesso che il numero individuato come ottimale per una partecipazione efficace ai corsi non deve superare le 15 persone, ogni Ditta, Società, Impresa, Studio Tecnico o Professionale,

con un numero di occupati iscritti a libro paga sino a 15 unità , potrà procedere ad un numero massimo di due iscrizioni per corso.

Ogni Ditta, Società, Impresa, Studio Tecnico o Professionale, con un numero di occupati iscritti a libro paga superiore a 15 unità , potrà procedere ad un numero massimo di quattro iscrizioni per corso.

In caso di disponibilità di posti, sino alla concorrenza del numero previsto, i limiti fissati potranno essere derogati adottando criteri di equità definiti a livello di singola struttura formativa.

Nota bene - I candidati, per essere ammessi, dovranno comunque dimostrare una idonea padronanza della lingua italiana, scritta e parlata; ciò per evitare difficoltà di comprensione delle terminologie specifiche connesse con l'apprendimento tecnico dell'insegnamento impartito.

A tutti i candidati verrà comunque consegnato, preliminarmente, un glossario essenziale inerente i termini tecnici di maggior utilizzo al fine di concorrere alla migliore definizione del livello di apprendimento.

5 - Frequenza ai corsi ed esito dei medesimi

Le attività di formazione verranno svolte secondo un calendario stabilito dalla direzione del centro presso il quale viene svolta l'attività medesima.

È facoltà della struttura formativa prevedere periodiche prove di verifica sull'apprendimento in modo da poter intervenire tempestivamente per le conseguenti scelte e decisioni da adottare.

A fine corso il singolo partecipante dovrà compilare una scheda di valutazione finalizzata al miglioramento dei servizi promossi dalla Regione ed attuati dalle amministrazioni Provinciali (alla Deliberazione della Giunta Regionale numero 197 dell'8 Marzo 2002 è allegata una bozza di scheda denominata "Questionario di fine corso" che può essere utilizzata come traccia).

La direzione del Centro provvederà a far pervenire al Settore Prevenzione, Igiene e sanità Pubblica le schede di valutazione sopra menzionate.

Il singolo partecipante al corso di formazione per poter essere valutato al termine del medesimo , dovrà aver partecipato ad almeno il 90% dell'attività formativa svolta; ogni partecipazione di durata inferiore dovrà essere specificatamente valutata dalla Struttura formativa e, comunque, le assenze non potranno in alcun caso, ancorché motivato, essere superiori al 20% della durata del corso, al fine di non invalidarne gli obiettivi.

Al termine del corso di formazione frequentato con profitto, il candidato consegue un attestato di frequenza rilasciato dall'Amministrazione Provinciale che ha autorizzato il corso di formazione, tramite la struttura formativa.

Il conseguimento dell'attestato di frequenza e profitto è peraltro subordinato al superamento di una prova conclusiva sull'apprendimento che sarà definita, nelle forme e nei modi, dalla

Struttura formativa presso cui si è realizzato il corso e che dovrà comunque contenere gli elementi specifici della normativa inerente la materia.

6 - Accertamento di abilitazione

Per l'ammissione all'accertamento finalizzato al conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui al DPR 8 agosto 1994 è necessario che il candidato presenti domanda alla direzione del Centro di formazione.

È comunque pregiudiziale, da parte del candidato, il possesso dell'attestazione di frequenza e profitto.

Dovrà essere posta attenzione sull'ammissibilità all'accertamento finale di candidati che possono aver rinunciato ad esso al termine del corso frequentato.

I Candidati che per scelta o necessità non hanno voluto o potuto sostenere la prova di abilitazione al termine del corso di formazione frequentato conseguendo l'attestazione di ammissibilità all'accertamento finale, potranno essere ammessi ad altra prova di abilitazione - che verrà svolta al termine di altro corso analogo - previa presentazione di regolare domanda di ammissione da presentare al Centro di formazione presso il quale si intende sostenere la medesima.

I Candidati che, non avendo superato la prova di abilitazione alla quale si sono presentati intendono riproporsi per un nuovo accertamento, potranno sostenerlo solamente:

- dopo una nuova partecipazione con esito positivo ad altro corso analogo
- dimostrando di possedere i requisiti necessari in analogia ad un candidato "privatista" come dettagliato nel capoverso successivi.

Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale numero 157 del 9 febbraio 2001, agli accertamenti di abilitazione possono anche essere ammessi Candidati definibili "privatisti" in quanto non partecipanti a specifici corsi di formazione promossi dalle strutture formative a ciò abilitate; costoro debbono però dimostrare di possedere i requisiti necessari corredando con una adeguata documentazione a supporto, la domanda di ammissione da produrre al Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica che si esprimerà direttamente dopo aver verificato la congruità dei requisiti.

I nominativi dei Candidati "privatisti" ritenuti idonei all'ammissione, saranno comunicati dal Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, al Centro di formazione presso cui verrà sostenuto l'accertamento da parte dei medesimi.

8 - Prove di accertamento finalizzate al conseguimento dell'abilitazione

Le prove di accertamento, come previsto dalla vigente normativa si articoleranno

- nella somministrazione di una batteria di test a risposte multiple cui rispondere individualmente

- nella formazione di un documento di lavoro assimilabile per contenuti alla redazione di un piano di lavoro da stendere collegialmente per gruppi di candidati
- in un colloquio individuale sulle tematiche oggetto del corso partendo dalla disanima degli elaborati di cui ai punti precedenti

Le prove grafiche chieste dovranno essere predisposte dalla struttura formativa che ha attuato il corso, basandole sui contenuti corsuali svolti; le prove che i candidati saranno chiamati a sostenere verranno scelte all'interno di una terna che la struttura formativa proporrà.

8- Attestato di abilitazione

Confermando le procedure sino ad oggi instaurate, le amministrazioni Provinciali, d'intesa con le Strutture formative interessate, provvederanno alla predisposizione e compilazione degli attestati di Abilitazione che saranno sottoscritti dall'Autorità Provinciale e quindi inviati al Settore regionale Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, per la registrazione e l'apposizione della firma di competenza.

Gli Attestati di Abilitazione, firmati e registrati, saranno consegnati agli interessati d'intesa tra l'Amministrazione Regionale e quella Provinciale competente per territorio.

Nelle more dei rilasci delle attestazioni di abilitazione, l'ente formatore ha pieno titolo a rilasciare certificazioni di idoneità, conseguite dai candidati riferendosi ai verbali di esame.

FINE TESTO